

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6287

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato PISAPIA

Disposizioni in materia di regolamentazione del gioco d’azzardo

Presentata il 20 gennaio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene in una materia particolarmente delicata, qual è quella relativa al gioco d’azzardo, che non può non richiedere una regolamentazione precisa, anche in considerazione del fatto che sono ben quattro le case da gioco operanti nel nostro Paese, nonostante gli articoli 718 e seguenti del codice penale vietino espressamente il gioco d’azzardo su tutto il territorio nazionale, e senza che vi sia una legge che deroghi espressamente a tale divieto.

Nella XII legislatura furono presentate ben dieci proposte di legge che poi la X Commissione della Camera dei deputati (Attività produttive), con un lavoro lungo e impegnativo, riuscì a trasferire in un « testo unificato », frutto di ampie convergenze politiche dovute alla disponibilità e al contributo dei parlamentari di tutti i

gruppi presenti in Commissione, sia della maggioranza, sia dell’opposizione.

Questo risultato, indicativo di quanto sia ritenuta necessaria una legge che regolamenti la materia, deve indurre il Parlamento a dare una risposta urgente alle problematiche che l’assenza di una disciplina organica solleva in una materia tanto delicata. Un lavoro di ricerca sulla legislazione vigente in argomento nei Paesi europei e negli Stati Uniti, unitamente a verifiche dirette *in loco*, ha consentito di percepire con chiarezza i problemi insiti nella paradossale situazione del nostro Paese, in Europa unico Stato di diritto privo di una legislazione in materia, ma con alcuni *casinò* funzionanti.

È utile ricordare, su questo specifico argomento, la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985, nella quale la Suprema corte dichiara formalmente che:

« mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)». E conclude: « Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nell'ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale), vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto ». La Corte è nuovamente intervenuta sull'argomento con la sentenza n. 291 del 25 luglio 2001, sollecitando ancora una volta il legislatore a emanare una normativa, definita ormai improrogabile, su scala nazionale al fine di superare le insufficienze e le disarmonie che hanno accompagnato l'istituzione, e che ancora oggi caratterizzano la situazione normativa, delle case da gioco.

Da questi precisi e chiari richiami della Corte costituzionale discende, in modo inequivocabile, che non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi ragionevoli alla predisposizione di una « organica previsione normativa su scala nazionale » — alla cui approvazione è strettamente correlata, secondo la Corte costituzionale, la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale — anche le attuali quattro case da gioco sono ormai

da ritenere operanti in un quadro di « insufficienze e disarmonie » legislative, non più accettabili in un momento in cui la chiarezza legislativa e la trasparenza delle situazioni sono indispensabili, da parte dei partiti e delle istituzioni in ordine alla materia.

È evidente che il Parlamento debba anche intervenire in relazione alle problematiche delle cosiddette « bische clandestine », una realtà fortemente diffusa su tutto il territorio nazionale e in grado di manovrare — come risulta non solo da inchieste giornalistiche, ma anche da dati di istituti di ricerca nazionali — diversi milioni di euro, somme che vengono gestite, normalmente, dalla criminalità organizzata e reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco d'azzardo clandestino. Vi è da sottolineare che una presenza adeguata su tutto il territorio nazionale di case da gioco, previste e controllate in base a una normativa rigorosa, come quella prevista dalla presente proposta di legge, ridurrebbe drasticamente il fenomeno delle bische clandestine.

Il proponente, pur consapevole che sia prossima la fine della legislatura, ritiene comunque opportuno sottoporre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge al fine di avviare intanto una riflessione sul tema della regolamentazione e della trasparenza del gioco d'azzardo, che auspica possa trovare un riscontro nella legislatura a venire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco).

1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri della Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con apposito decreto, da emanare su proposta del Ministro dell'interno, provvede alla istituzione delle nuove case da gioco sulla base delle indicazioni formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint Vincent e Campione d'Italia sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto da essa disposto.

ART. 2.

(Istituzione di case da gioco stagionali).

1. Il Ministro dell'interno, su richiesta delle regioni interessate e per motivi di riequilibrio economico e turistico collegato all'economicità gestionale della casa da gioco esistente, può autorizzare l'apertura di una sede stagionale della stessa con obbligo di rendicontazione distinta e separata ai fini di cui all'articolo 8.

2. Il comune designato come sede di casa da gioco stagionale può eventualmente definire, con apposita convenzione deliberata dal consiglio comunale interessato, i rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e sociali.

ART. 3.

(Autorizzazione).

1. La domanda di autorizzazione alla apertura della casa da gioco da parte del comune è deliberata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati allo stesso comune ed è inoltrata all'autorità competente al rilascio, di cui al comma 2, corredata da una relazione illustrativa della rispondenza delle strutture e della vocazione turistica del territorio, in relazione alla compatibilità storica, ambientale ed economica dell'intervento richiesto.

2. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministro dell'interno provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata.

3. L'intesa di cui al comma 2 deve essere raggiunta entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'interno. Decorso tale termine senza che l'intesa sia stata raggiunta, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'interno ha durata ventennale. Alla scadenza può, a domanda, essere rinnovata, anche più di una volta, con durata decennale.

5. Per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno la durata prevista al comma 4.

ART. 4.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3, anche su proposta delle regioni e delle province autonome interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regola-

mento di attuazione di cui all'articolo 15, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione da parte del gestore, il Ministro dell'interno, sentito il presidente o i presidenti delle giunte regionali interessate, nomina un commissario *ad acta* per la gestione straordinaria.

3. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune, cui è stata revocata, prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.

ART. 5.

(Concessione).

1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6 e scelti attraverso un'apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.

2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il concessionario.

3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune e del Ministero dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio o la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.

4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente e di un rappresentante di nomina della regione.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco relativo all'anno precedente.

6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della durata di cinque anni ciascuno.

7. In casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministero dell'interno il comune può provvedere direttamente, anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 113, comma 5, lettere a) e c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di due concessioni per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su tutto il territorio nazionale.

9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, che tiene conto dei principi generali della presente legge e del parere del Comitato di cui all'articolo 10.

ART. 6.

(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale dei gestori delle case da gioco, di seguito denominato « albo ».

2. All'albo sono iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche con partecipazione di capitale estero europeo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per

l'iscrizione all'albo, nonché i casi di cancellazione dal medesimo.

4. Per l'iscrizione all'albo delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata è necessario che le azioni o quote siano nominative. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o divisione di azioni o di quote devono essere previamente autorizzati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.

5. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

6. È inibita l'iscrizione all'albo ai soggetti a cui è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nell'Unione europea che in altri Paesi.

ART. 7.

(Capitolato generale).

1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Comitato di cui all'articolo 10, predispone il capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:

a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali e le condizioni economiche che deve possedere il concessionario;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale e sociale, che devono essere indicate in modo analitico;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei

danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione medesima.

ART. 8.

(Ripartizione dei proventi).

1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione e degli oneri di cui all'articolo 9, sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale. A mezzo di apposita convenzione il 20 per cento di tale importo è destinato ai comuni limitrofi e ad associazioni pubbliche e private operanti sul loro territorio, con finalità istituzionali, culturali e sociali;

b) il 50 per cento alle regioni interessate e al Ministero dell'interno con finalità, per le regioni e per le province autonome, di promozione turistica nazionale ed estera e per il finanziamento delle aziende di promozione turistica di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, e, per il Ministero dell'interno, per il finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10 e del nucleo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 13, comma 5, della presente legge e a favore degli enti locali ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni, nonché per finalità di carattere sociale e culturale. Per la suddivisione dei proventi di cui alla presente lettera, il Ministero dell'interno stipula con le regioni interessate apposita convenzione.

2. Le case da gioco di San Remo e di Venezia concordano con il Ministero dell'interno, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate lorde di cui al presente articolo.

3. Per la casa da gioco di Campione d'Italia, per il riparto dei proventi, rimane in vigore la normativa vigente.

ART. 9.

(Controlli).

1. Al fine di esercitare i necessari controlli sull'esercizio e sulla gestione delle case da gioco, i comuni istituiscono servizi ispettivi secondo un apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 1, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, stabilisce le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte dei servizi ispettivi, che fanno parte integrante della convenzione di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Per quanto attiene alla casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e sulla gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2.

ART. 10.

*(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito denominato « Comitato », con compiti di indirizzo e di coordinamento anche della direzione centrale e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 13.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal responsabile del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 13, da quattro rappresentanti delle regioni

e delle province autonome designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente dell'albo nazionale dei *croupier* di cui all'articolo 11 e da rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

3. In caso di esame di problemi relativi a una singola casa da gioco deve essere chiamata a partecipare alle sedute del Comitato la regione e la provincia autonoma nel cui territorio si trova la casa da gioco medesima.

ART. 11.

(Albo nazionale dei croupier).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupier*).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.

3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei *croupier* sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e l'organo rappresentativo dell'albo nazionale dei *croupier*.

ART. 12.

(Case da gioco su navi).

1. All'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: « oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez » sono sostituite dalle seguenti: « fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri ».

2. Per l'esercizio e per la gestione delle case da gioco sulle navi passeggeri italiane in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno che la rilascia di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono determinate tramite specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco e l'organo rappresentativo dell'albo nazionale dei *croupier* di cui all'articolo 11.

ART. 13.

(Polizia dei giochi).

1. Nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è istituita la direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

2. La direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.

3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché per l'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2, può:

a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e

documenti per fini di indagine e di accertamento;

b) verificare per conto dell'albo le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e gli amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco e comunque tutte le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, delle scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si esercita il gioco d'azzardo.

4. Le notizie sulla clientela delle case da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.

5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo per il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali della società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 6. Il nucleo di cui al presente comma ha libero accesso a tutte le case da gioco esistenti ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.

ART. 14.

(Propaganda pubblicitaria di case da gioco estere).

1. La propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere è vietata.

2. I gestori pubblicitari che trasgrediscono al divieto previsto dal comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.165 euro a 51.645 euro.

3. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono

devoluti ad una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinati ad integrare le spese finalizzate alle iniziative a tutela dei cittadini dal fenomeno dell'usura.

ART. 15.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della legge stessa.

2. Il regolamento di attuazione prevede in particolare:

a) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori, che deve prevedere la discrezionalità per il gestore della non ammissione di soggetti ritenuti non desiderati;

b) le specie ed i tipi di giochi e la loro regolamentazione;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, anche da parte del personale di cui all'articolo 9, di sistemi di controllo a mezzo video, o di altri sistemi analoghi, esclusivamente sui tavoli, le cui modalità sono definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

e) l'autorizzazione ai soggetti titolari della concessione per l'esercizio e per la gestione delle case da gioco allo svolgimento di operazioni di anticipazione e di cambio di assegni, da praticare con un tasso di interesse non superiore al tasso di interesse legale, riconoscendo esclusivamente ad essi la possibilità dell'azione di

recupero in deroga all'articolo 1933 del codice civile.

ART. 16.

(Disposizioni comuni).

1. È vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della casa da gioco. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative.

2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Sanzioni penali).

1. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del codice penale per l'esercizio e per la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0081220